



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER  
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

## **SOMMARIO**

### **CAPO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.

Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione temporanea.

Art. 3 - Istruttoria della istanza.

Art. 4 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione permanente.

Art. 5 – Definizione della natura dell'occupazione.

Art. 6 - Concessione e/o autorizzazione

Art. 7 - Rinnovo e disdetta della concessione e/o autorizzazione

Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee

Art. 13 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 14 - Esposizione di merce

Art. 15 - Esecuzione di lavori e di opere

Art. 16 – Occupazioni con tende e tendoni

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Art. 17 - Classificazione del Comune.

Art. 18 - Suddivisione del territorio in categorie.

Art. 19 - Tariffe.

Art. 20 - Soggetti passivi.

Art. 21 - Durata dell'occupazione.

Art. 22 - Criterio di applicazione della tassa.

Art. 23 - Misura dello spazio occupato

Art. 24 - Autovetture per trasporto pubblico.

Art. 25 - Distributori di carburante.

Art. 26 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.

Art. 27 - Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento.

Art. 28 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari.

Art. 29 - Maggiorazioni della tassa.

Art. 30 - Riduzioni della tassa permanente.

Art. 31 - Riduzioni della tassa temporanea

Art. 32 - Esenzioni della tassa.

Art. 33 - Esclusione della tassa.

Art. 34 - Sanzioni.

Art. 35 - Versamento della tassa.

Art. 36 - Rimborsi.

Art. 37 - Ruoli coattivi.

Art. 38 - Entrata in vigore.

## **ALLEGATO A**

ELENCO DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE,  
SUDDIVISE PER CATEGORIA 1<sup>A</sup> e 2<sup>A</sup> AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 e successive modifiche.

#### **Art. 1**

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazioni comunali rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione temporanea**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (Art. 50 c. 1 e c. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507);
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio di Polizia Locale o in alternativa disponibili in formati digitale sul sito istituzionale dell'Ente almeno 16 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione, e il procedimento avrà avvio con la consegna di tutta la documentazione e previo eventuale pagamento della tassa dovuta.

### **Art. 3**

#### **Istruttoria della istanza**

1. Il Servizio competente – Polizia Locale ed Ufficio Tributi – a seconda della natura dell'occupazione, ricevuta la domanda, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tale fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Settori comunali interessati e delle Commissioni comunali competenti.

### **Art. 4**

#### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione permanenti**

1. Richiamato l'art. 2, ad esclusione del comma 7 del presente regolamento, per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, e ss.mm., la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio di Polizia Locale o in alternativa disponibili in formati digitale sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.

### **Art. 5**

#### **Definizione della natura dell'occupazione**

1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Hanno carattere d'urgenza le occupazioni a fronte di situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. L'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o/e concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax, via e-mail e telefono. L'Ufficio provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste.
4. Quanto sopra descritto, salvo diversi accordi stipulati in forma scritta con l'ufficio LL.PP e con il benessere dell'Amministrazione.

### **Art. 6**

#### **Concessione e/o autorizzazione**

1. L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico in carta legale, entro i termini contenuti nei regolamenti di polizia urbana, edilizia ed urbanistica. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è di 30 giorni, come previsto dall'art. 2, comma 3, della L.07.08.1990 n. 241. Nell'atto sono indicati: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e

particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - c. con fedeltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione e/o autorizzazione.
3. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
  4. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L.30 04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni), ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art. 7**

##### **Rinnovo e disdetta della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

#### **Art. 8**

##### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli ;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Art. 9**

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, a decorrere dalla data dell'effettiva e comprovata riconsegna dell'area occupata.

## **Art. 10**

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e /o autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo i casi di cessazione o successione dell'azienda, fusione , scissione, trasformazione del soggetto titolare della concessione e/o autorizzazione. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti sono collegate all'immobile a cui afferiscono, e si trasferiscono ope legis sul nuovo proprietario per effetto della vendita dell'immobile stesso. In tal caso, il nuovo proprietario deve segnalare al soggetto gestore i propri dati al fine dell'assoggettamento al tributo.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco , l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; in mancanza vi provvede il Comune con obbligo delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art.2 c.4.

## **Art. 11**

### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **Art. 12**

### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui il comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10% per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **Art. 13**

### **Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (cantautore , suonatore, funambolo, ecc.) possono sostare su spazi ed aree pubbliche, purché abbiano ottenuto la dovuta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 e abbiano provveduto al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi pubblici;
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano

solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

#### **Art. 14**

##### **Esposizione di merce**

1. L'esposizione di merce al di fuori dei servizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

#### **Art. 15**

##### **Esecuzione di lavori e di opere**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il sottosuolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione.

#### **Art. 16**

##### **Occupazioni con tende e tendoni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità ai regolamenti comunali che disciplinano la materia.

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche.

#### **Art.17**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1 del DLgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. n.507/93.

#### **Art. 18**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie, come da allegato elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

#### **Art.19**

##### **Tariffe**

1. Il termine per deliberare le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n.507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferite alla prima categoria ed articolati ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:  
Prima categoria 100%  
Seconda categoria 75%

#### **Art.20**

##### **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n.507/93, la tassa è dovuta dal titolare di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Al fine di evitare duplicazioni nella tassazione, in caso di subentro nel corso dell'anno nella titolarità della concessione per occupazione permanente (determinato da sub-ingresso, successione, ecc.), la tassa è dovuta per l'anno di variazione della soggettività passiva dal titolare cessante, ferma restando la debenza del tributo a decorrere dall'anno solare successivo da parte del subentrante.

#### **Art. 21**

##### **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **Art. 22**

##### **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.  
Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.18 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

#### **Art. 23**

##### **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. N. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.



2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 10 (dieci) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo per ciascuna di esse.

#### **Art. 24**

##### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

#### **Art. 25**

##### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 26**

##### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

#### **Art.27**

##### **Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata in rapporto alla durata dell'occupazione prevedendo le seguenti riduzioni:
  - fino a 12 ore continuative nella giornata: riduzione del 25%;
  - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni la

tariffa è ridotta del 50%. In Ogni caso le misure di tariffa di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 45 (come modificato dalla legge 28.12.1995 n. 549) determinate per ore di effettiva occupazione non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e delle eventuali riduzioni, a **Euro 0,08** per metro quadrato e per giorno. Tale importo minimo vale anche per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonchè per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

**Quanto esposto vale anche per i mercatini tradizionali, natalizi ed hobbistici con la tariffa fissa di €. 10,00 a giornata.**

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 - D.Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

#### **Art.28**

#### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo**

##### **Casi particolari**

1. Ai sensi degli articoli 46, comma 1 e 47, comma 1, del D.Lgs. 507/93, nonché dell'art.63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 446/97 per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio che usufruiscono di detti servizi pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 47 comma bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

#### **Art. 29**

##### **Maggiorazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono, in assenza di rinnovo, oltre il termine previsto nella concessione e/o autorizzazione, dando così luogo ad una occupazione abusiva, per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

#### **Art. 30**

##### **Riduzioni della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/1993, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 mq la tariffa è così ridotta:
    - a) per i primi 200 mq. Eccedenti del 10 per cento;
    - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq del 20 per cento;
    - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq del 50 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 30%.

#### **Art. 31**

##### **Riduzioni della tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45:
  - comma 3 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 6 ed art. 42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.  
Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
- comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%;
- comma 6 bis - per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 10% sia in prima che in seconda categoria

### **Art. 32**

#### **Esenzioni della tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 507/1993.
  - a) Occupazioni effettuate dalla Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, di Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario a carico e scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) commercio ambulante itineranti: soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con estoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana:
  - c) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora.
  - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

- f) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

### **Art. 33**

#### **Esclusione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

### **Art. 34**

#### **Sanzioni**

L'applicazione di sanzioni e/o soprattasse sarà effettuata ai sensi della normativa vigente in materia nonché dei regolamenti vigenti.

### **Art. 35**

#### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento presso il tesoriere comunale o con bonifico bancario
4. Non si fa luogo al versamento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi pubblici qualora l'importo della stessa, considerato globalmente senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, non superi l'importo di Euro 5,00.

### **Art.36**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi al tasso legale che decorreranno a partire dalla data del versamento.
2. Non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo degli interessi non supera Euro 5,00.

### **Art.37**

#### **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua in un'unica soluzione, se affidata ai concessionari del servizio della riscossione, ovvero con quella indicata ad R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati al comma 5, lett. b) dell'art. 52 del D.Lgs.446/97
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile al tributo in esame ai fini delle procedure di recupero del credito individuando quindi natura di privilegio generale;

### **Art.38**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato ed, in tal caso, sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.